

**Determina 23 ottobre 2008**

**Modalità operative per il riconoscimento, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI  
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

**Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 23 febbraio 2006 (di seguito: decreto 23 febbraio 2006);
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 216/06);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
- la decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 216/06 (di seguito: decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012);
- il parere n. 4390/2007 rilasciato dalla sezione terza del Consiglio di Stato in data 27 maggio 2008 (di seguito: parere n. 4390/2007);

**Considerato che:**

- con la deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.A. (di seguito: GSE), nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92;
- con il comma 6.3 della deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per gli atti necessari al riconoscimento degli oneri ai sensi del provvedimento medesimo;

- il comma 4.1 della deliberazione ARG/elt 77/08 ha previsto che il valore, espresso in euro/t, riconosciuto per quota di emissione durante il primo periodo di assegnazione (2005-2007) sia pari, per ogni anno solare, al minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli spot EUA (European Union Allowance) calcolate, con riferimento all'anno in oggetto, per ciascuno dei seguenti mercati e prodotti:
  - a) BlueNext / spot EUA 2005-2007;
  - b) EEX - European Energy Exchange / spot EUA 2005-2007;
  - c) Nord Pool /spot (day ahead) EUA 2005-2007;
 e che nel calcolo delle medie siano esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;
- i prezzi di chiusura giornalieri di cui al precedente alinea, riferiti agli anni 2005, 2006 e 2007 sono già disponibili ai fini delle analisi e delle considerazioni esposte e che, pertanto, risulta già possibile quantificare il valore riconosciuto per quota di emissione durante il primo periodo di assegnazione (2005-2007);

**Ritenuto opportuno:**

- definire le modalità operative per il riconoscimento, ai sensi della deliberazione ARG/elt 77/08, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE;
- quantificare il valore, espresso in euro/t, riconosciuto per quota di emissione durante il primo periodo di assegnazione (2005-2007), per ciascuno degli anni solari che lo compongono;

**DETERMINA**

**Articolo 1**

*Modalità operative per il riconoscimento degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE*

- 1.1 Ai fini della presente determina si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 77/08.
- 1.2 Con cadenza annuale, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, con propria determina, quantifica il valore, espresso in euro/t, riconosciuto per quota di emissione nell'anno o negli anni solari precedenti, applicando i criteri previsti dai commi 4.1 e 5.1 della deliberazione ARG/elt 77/08. Nell'anno solare in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri, il valore, espresso in euro/t, riconosciuto per quota di emissione ai sensi dei commi 4.2 o 5.2 della deliberazione ARG/elt 77/08 viene quantificato per ogni impianto dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità e viene da quest'ultimo trasmesso al produttore interessato con propria lettera.
- 1.3 Il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità quantifica l'onere annuale complessivamente riconosciuto per ogni impianto avente diritto, per cui è stata presentata istanza e sono stati forniti tutti i dati necessari ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 77/08 e, previa informativa all'Autorità, comunica tale onere, con proprie lettere, alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, al produttore interessato e al GSE.

- 1.4 Ai fini del calcolo dell'onere annuale complessivamente riconosciuto, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità applica quanto previsto dall'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 77/08.
- 1.5 Qualora l'assegnazione delle quote di emissione sia stata effettuata con riferimento ad una sezione di un impianto e qualora il relativo numero di quote assegnate sia indicato nel decreto 23 febbraio 2006 ovvero nella decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012, ai fini del calcolo del numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento di cui all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 77/08, si considerano le sole quote assegnate e rese con riferimento alla sezione in oggetto.

## **Articolo 2**

*Quantificazione del valore, espresso in euro/t, riconosciuto per quota di emissione nell'anno 2005, 2006 e 2007*

- 2.1 In applicazione dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 77/08, il valore riconosciuto per quota di emissione:
- a) per l'anno 2005, è pari a 21,10 euro/t;
  - b) per l'anno 2006, è pari a 17,27 euro/t;
  - c) per l'anno 2007, è pari a 0,78 euro/t.

## **Articolo 3**

*Disposizioni finali*

- 3.1 La presente determina è pubblicata sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

23 ottobre 2008

Il Direttore: Guido Bortoni

**Quantificazione del valore riconosciuto per quota di emissione negli anni 2005, 2006 e 2007**

Anno	Media aritmetica dei prezzi giornalieri di chiusura BlueNext / spot EUA	Media aritmetica dei prezzi giornalieri di chiusura EEX - European Energy Exchange / spot EUA	Media aritmetica dei prezzi giornalieri di chiusura Nord Pool /spot (day ahead) EUA	Valore riconosciuto per ciascuna quota di emissione
	[€/t]	[€/t]	[€/t]	[€/t]
2005	22,51	21,10	21,51	<b>21,10</b>
2006	17,27	17,42	17,38	<b>17,27</b>
2007	0,83	0,78	1,69	<b>0,78</b>

Per ciascuno dei mercati evidenziati, ai fini del calcolo delle medie aritmetiche dei prezzi giornalieri di chiusura, sono stati esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli. Per il mercato EEX, ai fini del calcolo della media aritmetica dei prezzi giornalieri di chiusura, sono stati considerati sia i prezzi dell'asta intra day (o carbix) sia i prezzi di settlement, escludendo i prezzi a cui non è stata scambiata nessuna quota.